

Statuto della Società a Responsabilità Limitata

«MARANELLO PATRIMONIO S.R.L.»

TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita una società a responsabilità limitata, interamente posseduta dal Comune di Maranello, denominata «**MARANELLO PATRIMONIO S.R.L.**» (d'ora in poi la "**Società**"), la cui costituzione è avvenuta ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), allora vigente.

Art. 2 – Sede

1. La Società ha sede legale nel territorio del Comune di Maranello, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2. L'amministratore unico, previa autorizzazione del socio unico, ha la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio comunale prestabilito, nonché di istituire e sopprimere uffici amministrativi, filiali, succursali, agenzie, depositi e recapiti, comunque denominati, purché in Italia.

Art. 3 – Durata

1. La Società è contratta a tempo indeterminato. Al socio unico compete, pertanto, in ogni momento, il diritto di recesso ai sensi di legge.

Art. 4 – Oggetto Sociale

1. La Società ha per oggetto: (i) la gestione del patrimonio del Comune di Maranello, come da conferimenti comunali e ulteriori successive acquisizioni; (ii) la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Maranello, con esclusione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas e servizio idrico integrato.

2. Alla Società è conferita la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimonio relative ai servizi pubblici. La proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimonio relative ai servizi pubblici è incedibile fatta espressa eccezione per le reti del gas. La Società pone questi impianti a disposizione del gestore incaricato della gestione a fronte di un corrispettivo.

3. Più particolare, la Società potrà svolgere le seguenti attività:

a) gestione e manutenzione del patrimonio del Comune di Maranello a qualunque titolo affidato, con esclusione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, relative ai servizi pubblici locali (rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas e servizio idrico integrato);

b) progettazione e costruzione di opere pubbliche;

c) progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana;

d) produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Maranello per lo svolgimento delle funzioni di sua competenza;

e) valorizzazione di beni immobili;

f) gestione delle procedure di gara per l'affidamento di beni e servizi strumentali;

g) acquisizione, realizzazione, manutenzione e gestione degli immobili e impianti al servizio di forme associative o unioni tra enti locali, cui partecipi il Comune di Maranello.

4. La Società può procedere alla progettazione ed alla costruzione di opere e di impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati.

5. La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al proprio oggetto sociale, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati. La riscossione coattiva dei crediti potrà avvenire nelle forme previste per la riscossione delle entrate degli enti locali ai sensi di legge ed in particolare del R.D. 639/1910, avvalendosi anche delle norme del titolo secondo del D.P.R. 602/1973, ove compatibili come previsto dall'art. 36 della L. 31/2008.

6. La Società può espletare, direttamente e indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al proprio oggetto sociale, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

7. La Società non può assumere partecipazioni societarie.

8. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale. La Società può prestare garanzie fideiussorie.

9. La Società deve effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Maranello. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato che precede, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE – INCEDIBILITÀ DELLA QUOTA RECESSO DEL SOCIO – FINANZIAMENTI DEL SOCIO

Art. 5 – Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è fissato in euro 120.000,00 (centoventimila/00). Il capitale sociale deve essere interamente posseduto dal Comune di Maranello, che è quindi socio unico della Società.

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento – anche con il conferimento di beni immobili e mobili, di crediti, di partecipazioni, di aziende e/o rami d'azienda ed in genere di qualsiasi elemento attivo suscettibile di valutazione economica – o a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili.

3. Il socio unico può effettuare versamenti in conto capitale alla Società. L'amministratore unico dovrà iscrivere in bilancio tali apporti tra le poste del patrimonio netto, indicandone il titolo.

Art. 6 – Intrasferibilità della Quota

1. La quota rappresentante l'intero capitale sociale della Società non è trasferibile.

2. L'intrasferibilità della quota intende tutelare gli interessi della Società e del socio unico, al fine di garantire la coerenza con quanto stabilito dalla legge e dalla normativa europea per l'esercizio sulla Società di un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi nelle

forme previste dal Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni del socio unico.

Art. 7 – Finanziamenti dal Socio

1. Il socio unico può erogare alla Società finanziamenti (da considerarsi sempre infruttiferi, salvo che il contratto non preveda espressamente l'obbligo di corresponsione di un interesse, indicandone il relativo tasso), nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia e secondo modalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico. L'amministratore unico dovrà iscrivere in bilancio tali finanziamenti tra i debiti, indicandone il titolo.

TITOLO III: DECISIONI DEL SOCIO – ASSEMBLEA

Art. 8 – Decisioni del Socio

1. Il socio unico decide, mediante deliberazione assembleare, sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore unico sottopone alla sua approvazione.

2. Sono in ogni caso riservate alla competenza del socio unico:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dell'amministratore unico;
- c) la nomina e la revoca dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) le decisioni in ordine allo scioglimento e messa in liquidazione della Società e alla sua revoca;
- f) l'approvazione del piano triennale degli investimenti;
- g) l'approvazione del budget triennale di previsione;
- h) l'approvazione dell'organigramma aziendale, l'assunzione dei quadri e dei dirigenti e la nomina del direttore generale;
- i) l'assunzione di mutui di importo superiore ad un milione di euro;
- j) l'alienazione e l'acquisizione della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili.

Art. 9 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico presso la sede sociale ovvero altrove, purché nel territorio della Provincia di Modena, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, l'avviso può essere spedito almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; può essere prevista, inoltre, una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita per assumere le decisioni che le vengono sottoposte.

2. L'assemblea è comunque valida, in quanto costituita in forma totalitaria, a prescindere dalle suddette formalità, qualora siano in essa presenti il socio unico, l'amministratore unico ed i componenti o il componente dell'organo di controllo. In questo caso, ciascuno dei partecipanti può tuttavia opporsi alla discussione ed alle decisioni sugli argomenti sui quali

non si ritenga sufficientemente informato.

3. Il socio unico può farsi rappresentare, in caso di impedimento da parte del sindaco del Comune di Maranello, mediante delega scritta rilasciata ad altro membro della giunta comunale. La delega dovrà essere conservata dalla Società.

Art. 10 – Costituzione e Decisioni dell'Assemblea

1. L'assemblea delibera con il voto favorevole del socio unico.

Art. 11 – Presidenza e Svolgimento dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dal socio unico. Spetta al presidente dell'assemblea riscontrare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento della riunione ed accertare i risultati delle votazioni.

2. Il presidente dell'assemblea fa redigere il verbale delle decisioni prese, con l'assistenza di un segretario o, se richiesto dalla legge, di un Notaio, scelti dal presidente stesso.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 12 – Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata da un amministratore unico. L'amministratore unico deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge. Non può essere nominato amministratore unico, e se nominato decade, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge. Non possono ricoprire la carica di amministratore unico il sindaco del Comune di Maranello, i membri della giunta comunale, i consiglieri comunali e i dipendenti dell'ente locale.

2. L'amministratore unico resta in carica di norma tre anni, salva la possibilità di fissare un termine diverso dall'atto della nomina e salva la facoltà di revoca e le eventuali dimissioni. L'amministratore unico può essere rinominato. La cessazione dell'amministratore unico per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene nominato. L'amministratore unico è revocabile in qualunque momento dal socio unico. In caso di revoca, anche senza giusta causa, dell'amministratore unico nominato a tempo determinato, nulla gli è dovuto a titolo di risarcimento del danno.

3. L'amministratore unico ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società, salvo quelli espressamente attribuiti alla competenza del socio unico. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati ulteriori limiti ai poteri attribuiti all'amministratore unico.

4. All'amministratore unico spetta la gestione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione degli atti e delle operazioni che la legge e lo statuto attribuiscono espressamente alla competenza del socio unico, per l'esecuzione dei quali occorrerà l'autorizzazione assembleare.

5. L'amministratore unico formalizza le proprie decisioni mediante determinazioni numerate progressivamente e conservate agli atti della Società.

Art. 13 – Compenso dell'Amministratore Unico e Divieto di Concorrenza

1. All'amministratore unico, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dal socio unico, in occasione della nomina. È fatto divieto di elargire all'amministratore unico

gettoni o premi di risultato, oltre al divieto di elargire trattamenti di fine mandato.

2. All'amministratore unico si applica il divieto di concorrenza di legge.

Art. 14 – Rappresentanza Legale

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della Società e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. L'amministratore unico può conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti e può nominare e revocare procuratori.

Art. 15 – Direttore Generale

1. L'assemblea può nominare un direttore generale, stabilendone la retribuzione e le competenze.

2. In particolare, al direttore generale compete la gestione operativa della Società in esecuzione delle direttive del socio unico e dell'amministratore unico per le materie di rispettiva competenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo il direttore generale può:

a) proporre all'amministratore unico e al socio unico la struttura organizzativa;

b) provvedere all'assunzione del personale nel rispetto dei criteri approvati dall'amministratore unico e dal socio unico;

c) sovrintendere e coordinare le risorse umane, adottare provvedimenti disciplinari, provvedere alla contrattazione aziendale;

d) assumere le decisioni volte al funzionamento della Società, a migliorare l'efficienza e la qualità;

e) predisporre – di concerto con l'amministratore unico – il piano triennale degli investimenti e il budget triennale di previsione da sottoporre al socio unico per l'approvazione;

f) provvedere agli appalti e all'acquisizione di beni e forniture.

3. Il direttore generale formalizza le proprie decisioni mediante determinazioni numerate progressivamente e conservate agli atti della Società.

TITOLO V: ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 16 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

1. La nomina dell'organo di controllo, cui è anche affidata la revisione legale dei conti, è obbligatoria.

2. Quale organo di controllo, il socio unico potrà alternativamente nominare:

a) un sindaco unico ed eventualmente un sindaco supplente, cui è demandata sia la vigilanza sia la revisione legale (i sindaci dovranno essere quindi tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali);

b) un collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, designandone altresì il presidente, cui è demandata sia la vigilanza sia la revisione legale (i sindaci dovranno essere quindi tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali).

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

3. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui l'organo di controllo viene ricostituito. I sindaci possono essere rinominati per una volta, non potendo svolgere l'incarico per più di due mandati.

4. Il compenso spettante ai sindaci è stabilito dal socio unico all'atto della nomina.

TITOLO VI: ESERCIZIO – BILANCIO – UTILI – PIANIFICAZIONE

Art. 17 – Esercizio, Bilancio e Utili

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'amministratore unico provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio e, salvo esonero, della relazione sulla gestione.

3. La convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere effettuata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui sopra potrà essere dilazionato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in questi casi l'organo amministrativo segnala all'assemblea le ragioni della dilazione.

4. Il socio unico dispone la destinazione degli utili netti, previa copertura di eventuali perdite e dedotti gli accantonamenti da destinare alla riserva legale. Il socio unico potrà deliberare di rinviare la distribuzione degli utili, in tutto o in parte ai successivi esercizi, accantonando gli stessi in una riserva facoltativa, da denominarsi «riserva straordinaria».

Art. 18 – Pianificazione

1. La Società deve predisporre annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, fatto comunque salvo il rinvio dinamico dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione del socio unico: (i) il piano triennale degli investimenti; (ii) il budget triennale di previsione. Il budget triennale di previsione è di tipo economico.

TITOLO VII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 19 – Scioglimento e Liquidazione

1. Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, il socio unico determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendo altresì le regole di funzionamento del collegio nel caso in cui vengano nominati più liquidatori.

TITOLO VIII: CONTROVERSIE

Art. 20 – Foro Competente

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto diritti relativi al contratto sociale, che dovessero insorgere tra il socio unico e la Società, ivi incluse le controversie promosse dall'amministratore unico e/o dall'organo di controllo ovvero promosse nei loro confronti, saranno di competenza del Tribunale di Bologna.

2. Il presente statuto non prevede la devoluzione delle controversie mediante attivazione di procedimenti arbitrali. L'introduzione, la modifica o la soppressione di una clausola

compromissoria dovrà essere deliberata dal socio unico, mediante modifica statutaria.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21 - Disposizioni Generali

1. Il domicilio del socio unico, dell'amministratore unico e dei sindaci per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal Registro delle Imprese. Il socio unico ed i componenti gli organi sociali hanno l'onere di comunicare alla Società il proprio domicilio, anche telematico, ed ogni sua variazione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente statuto sociale, la sottoscrizione per ricevuta da parte del destinatario di una raccomandata a mani e la trasmissione mediante posta elettronica, ordinaria o certificata, sono ritenuti convenzionalmente equivalenti all'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Le riunioni degli organi sociali collegiali potranno svolgersi – con modalità delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali – anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati con idonei mezzi di comunicazione in modo che tutti coloro che hanno il diritto di partecipare alla riunione possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere tempestivamente il proprio voto.

4. Al presente statuto si applica la legge italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di società a responsabilità limitata e, ove queste non dispongano e se ed in quanto compatibili, alle norme sulle società per azioni "chiuse" con sistema di amministrazione e controllo ordinario nonché alle disposizioni di legge in materia di società a partecipazione pubblica.